

CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI

"RECUPERO MURO DI CINTA E RIFUNZIONALIZZAZIONE ACCESSO DA VIA MARIA CRISTINA DI SAVOIA, VIA PASSIONISTI, AREA ACCOGLIENZA DIANA E ATTEONE, INGRESSO AUTOPARCO VIA GASPARRI, PONTICELLO INGRESSO SUD GIARDINO INGLESE E MURO PADDOCK POLIZIA A CAVALLO"

TRA

- **Reggia di Caserta**, con sede in Caserta (CE), Piazza Carlo di Borbone, in persona del suo Direttore e l.r.p.t., Prof.ssa Tiziana Maffei (C.F. MFFTZN65L52462P), nata a Ascoli Piceno (AP) il 12.07.1965, giusta nomina e poteri conferiti con D.P.C.M. del 05.06.2019, domiciliata per la carica presso la sede indicata, PEC re-ce@beniculturali.it (di seguito anche per brevità la "Reggia" o la "Committente")

E

- _____, con sede legale in _____, Via _____, PEC _____, capitale sociale Euro _____, P.IVA _____, in persona del Dott. _____ e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti in data _____ da _____ (di seguito, per brevità, anche il "Appaltatore" e, congiuntamente alla Reggia, anche le "Parti")

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (di seguito, per brevità, anche il "Appaltatore" e, congiuntamente alla Reggia, anche le "Parti").

PREMESSO CHE

- a) la Reggia di Caserta, in forza di **Determina a contrarre Prot. n. 9236-P del 07/12/2021** e nel rispetto dei principi in materia di selezione del contraente pubblico ex D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha proceduto all'individuazione dell'appaltatore dei lavori di **Recupero muro di cinta e rifunionalizzazione accesso da via Maria Cristina di Savoia, via Passionisti, area accoglienza Diana e Atteone, ingresso autoparco via Gasparri, ponticello ingresso sud Giardino Inglese e muro paddock Polizia a cavallo**, attraverso una **procedura aperta**, tramite ricorso a RDO sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;
- b) la società _____ è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra e, per l'effetto, la medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i lavori oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;
- c) il codice identificativo di gara CIG è il seguente **8998057788**;

d) l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dei lavori da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle/gli stesse/i e per la formulazione dell'offerta;

e) l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:

- la garanzia definitiva rilasciata in favore della Reggia da _____ ed avente n. _____ per un importo di Euro _____ = (_____/____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal contratto;
- la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata da _____ ed avente n. _____ stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

f) L'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto;

g) il presente contratto, compresi i relativi Allegati (*Offerta Tecnica, Offerta Economica, Capitolato Tecnico, Cauzione definitiva, Certificato di polizza assicurativa, _____*), viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da Ente certificatore autorizzato;

h) l'Appaltatore espressamente prende atto e accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse al contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione dei lavori individuati nel presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a. dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
 - b. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - d. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - e. dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
 - f. dal D.Lgs. n. 9 aprile n. 2008, n. 81;
 - g. dal Patto di Integrità;
 - h. dal Codice Etico della Committente consultabile sul sito internet della stessa;
 - i. ove applicabili, dalle Linee Guida A.N.AC. e dai decreti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016;
3. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'A.N.AC. n. 1 del 10.01.2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei lavori individuati nel presente contratto.
4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove

intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 2

OGGETTO E LUOGO DEI LAVORI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI

1. La Committente affida all'Appaltatore, che accetta, la seguente esecuzione dei lavori di **"Recupero muro di cinta e rifunzionalizzazione accesso da via Maria Cristina di Savoia, via Passionisti, area accoglienza Diana e Atteone, ingresso autoparco via Gasparri, ponticello ingresso sud Giardino Inglese e muro paddock Polizia a cavallo"**.
2. I lavori oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto stabilito dalla *lex specialis* di gara e, in particolare, dal suo Capitolato Tecnico.
3. È designato quale Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016, **l'Arch. Giovanna Rauccio**.
4. È designato, quale Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 101, D.Lgs. n. 50/2016, **l'Arch. Barbara Del Prete**.
5. L'Appaltatore si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile delle attività, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente contratto, entro n. 5 giorni dalla stipula.

ARTICOLO 3

DURATA ED INIZIO DEI LAVORI

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione e avrà termine entro **n. 180 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di stipula del medesimo e, comunque, alla corretta esecuzione di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. L'avvio dei lavori avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D.Lgs. 50/2016, contestualmente alla stipula.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente i lavori oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere gli stessi, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107, D.Lgs. n. 50/2016.
3. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà nel corso dei lavori di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC all'Appaltatore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione dei lavori previsti nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

ARTICOLO 4

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva, ove ne sussistano le condizioni, di procedere alle modifiche contrattuali nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106, D.Lgs. 50/2016, e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dall'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori oggetto del presente contratto in conformità alle prescrizioni contenute nella citata propria Offerta Tecnica ed Economica, nonché nel Capitolato Tecnico allegati al presente contratto (nonché parte integrante del medesimo); in caso di mancato

adempimento agli obblighi ivi previsti, saranno applicate le penali di cui al successivo art. 11, al quale si fa espresso rinvio.

2. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi ai lavori e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto ai lavori, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché, ove presenti, lo sgombero dei materiali residui e lo smaltimento dei rifiuti.

3. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.

4. Per i lavori l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate. L'Appaltatore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione dei lavori. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

5. L'Appaltatore s'impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

6. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dei lavori.

7. L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione dei lavori, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

9. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro n. 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO,

INDEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. L'Appaltatore si obbliga a osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza - con particolare riferimento alla normativa in tema di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 - nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

3. Per i lavori richiesti, l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro

comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

4. E' a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.

5. L'Appaltatore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto ai lavori che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione dei lavori. In tal caso l'Appaltatore si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di n. 10 giorni dalla comunicazione via pec da parte della Committente, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione delle penali, e a garantire la continuità del team di lavoro.

6. L'Appaltatore si impegna a fornire, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile dei lavori*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Committente. Il Responsabile dell'appalto sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente ai lavori e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei lavori nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente.

7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile dei lavori, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Appaltatore ovvero nell'ambito dei rapporti tra L'Appaltatore e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nei lavori, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo:

- i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente;
- j) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dei lavori da parte della Committente;
- k) inserite nell'organizzazione della Committente.

8. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile dell'Appalto, nonché di applicare le relative penali in caso mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

9. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui la Committente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dei lavori, la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile.

10. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente e, in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

11. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dall'Appaltatore, la Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 7

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto della Committente e/ o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione dei lavori ad esso riferibili, anche se eseguiti da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Appaltatore allega al contratto certificato di polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nella *lex specialis* di gara, per un massimale di Euro _____.
3. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/ o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di n. 60 giorni dal mancato versamento da parte dell'Appaltatore ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte dei lavori eseguiti.
5. Qualora L'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che l'Appaltatore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ARTICOLO 8

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.

ARTICOLO 9

GARANZIA

1. Fermo quanto stabilito nella *lex specialis* di gara, L'Appaltatore ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data _____ da _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ = (_____/00), come indicata in premessa, che copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la Committente, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.
2. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico, la Committente ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
 - i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
 - ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza, a di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto e addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. In particolare, la Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/ o per la soddisfazione degli obblighi:

- i) di cui agli articoli del presente contratto intitolati
"Oggetto, luogo dei lavori, responsabile del procedimento e direttore dei lavori";
"Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore";
"Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive";
"Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
"Risoluzione del contratto";
"Penali";
"Clausola risolutiva espressa";
salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. La Committente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro n. 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
6. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
7. La Committente può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di n. 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Committente conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti all'Appaltatore.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso l'Appaltatore. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 10

PENALI

1. E' prevista una penale di € _____ (_____/00) per _____.
2. E' prevista, inoltre, una penale di € _____ (_____/00) per _____.
3. Le suddette penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni adottate dall'Appaltatore e da questi comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni n. 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
4. Ferma restando l'applicazione delle penali, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
5. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi e nel Capitolato Tecnico, l'Appaltatore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.
6. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo.
7. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo articolo 12, comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 11 CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo per lo svolgimento di quanto previsto nel presente contratto, onnicomprensivo, è pari a € **347.573,53** (Iva esclusa) comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € **35.100,27**.
2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce alla esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

ARTICOLO 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 11, i pagamenti verranno effettuati dalla ragioneria della Reggia di Caserta dietro presentazione di fattura elettronica recante nell'oggetto la presente dicitura: "capitolo 2.1.2.020 art 2.02.03.06.001/M L. 190 - Recupero muro di cinta e rifunzionalizzazione accesso da via Maria Cristina di Savoia ; capitolo 2.1.2.020 art 2.02.03.06.001/A Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali", previa verifica della corrispondenza fra la somma dovuta e l'avanzamento dei lavori nel periodo di riferimento (SAL). Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore stimato dell'appalto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal R.U.P. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali ed è subordinata alla presentazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo, e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
3. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-*bis* del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
4. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
5. Si precisa che le fatture di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità.
6. L'Appaltatore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a **Museo Reggia di Caserta - Ufficio del Direttore** e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio e il Codice Identificativo Gare (CIG).
7. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa, saranno definiti secondo la vigente normativa, D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
8. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla base della dichiarazione resa in sede di sottoscrizione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale

comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

9. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. n. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.

10. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

ARTICOLO 13

TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Appaltatore espressamente e irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/ o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/ o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/ o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) L'Appaltatore si trovava, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, de D.Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- b) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice ppalti;
- c) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "*Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa*";
- d) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del D.p.r. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. N. 445/2000;
- e) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- f) in caso di violazione del Patto di integrità; trova applicazione in particolare quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014.

g) nei casi di cui agli articoli intitolati "*Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore*", "*Garanzie*", "*Penali*", "*Clausola risolutiva espressa*", "*Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari*", "*Oggetto e luogo dei lavori, responsabile del procedimento e direttore dei lavori*"; "*Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro inadempienze contributive e retributive*", "*Obblighi di riservatezza*", "*Garanzia*", "*Divieto di cessione del contratto e cessione del credito*", "*Trasparenza dei prezzi*", "*Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 - Piano triennale di prevenzione della corruzione*", "*Trattamento dei dati personali*" ed in qualsiasi altro articolo del presente contratto in cui siano previste cause di risoluzione.

3. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, risolve il presente contratto nei seguenti casi:

a. qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, D.Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge e/o delle relative certificazioni tecniche e/o amministrative;

c. nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione, qualora nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

4. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a n. 15 giorni, entro i quali L'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che L'Appaltatore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere ai lavori in danno dell'Appaltatore; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza i lavori rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a n. 10 (dieci) giorni, entro i quali L'Appaltatore deve eseguire i lavori mancanti. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con L'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

6. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a n. 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere ai lavori in danno dell'Appaltatore; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

7. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

8. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica, certificazioni e dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dei lavori. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, l'Appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016.

9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Committente incamererà la garanzia definitiva.

10. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria selezione e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.

11. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 15

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Le Parti convengono che, oltre quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato e dall'art. 1453 cod. civ. in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., le seguenti ipotesi:

- frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- gravi e ripetuti ritardi nell'esecuzione dei lavori, non dovuti a causa di forza maggiore;
- gravi e ripetute difformità di prodotti o materiali forniti rispetto a quanto ordinato.

2. La risoluzione potrà essere richiesta per uno qualsiasi dei suddetti inadempimenti. In particolare, nei casi di risoluzione, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ai prezzi di contratto, con diritto per la Reggia di affidare a terzi esecuzione dei lavori in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte della Committente, mediante escussione preliminare della garanzia definitiva.

ARTICOLO 16

RECESSO

1. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.

2. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

3. E' previsto, altresì, il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, per reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi. In tale ipotesi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/ o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

ARTICOLO 17

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), del D.Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

3. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 18

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 *bis* della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/ r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. L'Appaltatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

5. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre n. 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

6. Ai sensi della Determinazione dell'A.N.AC. n. 10 del 22 dicembre 2010, L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/ gli stesso/i venga/ no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 19

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine ai lavori previsti dal presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso dei lavori.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dei lavori, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti

e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 20

FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Santa Maria di Capua a Vetere (CE).

ARTICOLO 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dei lavori e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Si impegnano, dunque, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Si impegnano, inoltre, al rispetto del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation*) in quanto applicabile.

2. La Committente tratta i dati forniti dall'Appaltatore ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, per le finalità sopra descritte. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35, D.Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. n. 190/2012), L'Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati e/ o la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente nella sezione dedicato alla trasparenza.

4. Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore si obbliga a procedere all'esecuzione dei lavori oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.

5. L'Appaltatore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalla Committente; l'Appaltatore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Committente in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. L'Appaltatore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di *privacy* applicate.

6. L'Appaltatore, in particolare, si obbliga a:

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione dei lavori e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

ARTICOLO 22

CONTROLLI E VERIFICHE ISPETTIVE

1. La Reggia si riserva il diritto di effettuare in ogni momento nel corso dei lavori, per mezzo di proprio personale incaricato, gli opportuni controlli e le verifiche tecniche sulla rispondenza di quanto eseguito dall'Appaltatore rispetto alle previsioni del Capitolato Tecnico, nonché sulla modalità di lavorazione e sui materiali utilizzati.

ARTICOLO 23

INCOMPATIBILITÀ

1. L'Appaltatore dichiara espressamente e irrevocabilmente che la conclusione del presente contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, L'Appaltatore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Reggia di Caserta
Il Direttore Generale
Tiziana Maffei

L'Appaltatore
Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante di _____ dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 - Oggetto e luogo dei lavori, Responsabile del Procedimento e
Direttore dei Lavori

Articolo 3 - Durata e inizio dei lavori

Articolo 4 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 5 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore

Articolo 10 - Penali

Articolo 14 - Risoluzione

Articolo 15 - Clausola risolutiva espressa

Articolo 16 - Recesso

Articolo 17 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 18 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 20 - Foro esclusivo

Articolo 21 -Trattamento dei dati personali

Articolo 23 - Incompatibilità

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

L'Appaltatore

Il legale rappresentante
